

C7708 - ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE/RAMO DI AZIENDA DI GANDALF

Provvedimento n. 15684

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 luglio 2006;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO in particolare l'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTO l'atto della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., pervenuto in data 13 aprile 2006 e la risposta alla richiesta di informazioni del 21 aprile 2006, pervenuta il 28 aprile 2006;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. (di seguito Alitalia) è una società per azioni quotata in borsa, il cui controllo è detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che possiede il 49,9% del capitale sociale mentre la restante parte di tale capitale è detenuto da soggetti privati. Alitalia esercita l'attività di trasporto aereo di persone e merci, nazionale e internazionale. Essa è il principale vettore aereo nazionale e detiene partecipazioni in altre società esercenti attività di trasporto aereo nonché in società operanti in settori collegati al trasporto aereo, quali, ad esempio, il settore dei servizi telematici, quello delle attività turistiche, quello dei servizi e dei lavori aerei, quello della manutenzione e della revisione aerea e quello della spedizione di merci.

Alitalia fa parte dell'alleanza Sky-team, creata nel 2000, insieme ai vettori Air France, Delta Airlines, AeroMexico, Korean Air, CSA Czech Airlines, Northwest, Continental, KLM e Royal Dutch Airlines, con alcuni dei quali sono stati stipulati accordi di *code sharing*. Nel mese di aprile 2006 si è aggiunta all'alleanza anche la compagnia russa Aeroflot.

Nel 2005 Alitalia ha realizzato un fatturato mondiale di circa 4,4 miliardi di euro, di cui circa 2,2 miliardi realizzati in Italia. Il fatturato realizzato da Alitalia nel 2003 è stato pari, a livello mondiale a 4,4 miliardi di euro di cui circa [omissis]¹ realizzati in Italia.

Gandalf S.p.A., società attiva nel trasporto aereo passeggeri, di linea e *charter*, a livello nazionale e internazionale, è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Parma del 28 febbraio 2004.

Il fatturato realizzato da Gandalf nel 2002 è stato di circa 47,5 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Nel marzo 2004, Alitalia ha acquistato un insieme di beni appartenenti a Gandalf, tra cui alcune certificazioni inerenti allo svolgimento di attività di trasporto aereo, il marchio registrato "*Gandalf Airlines*" ed il logo "*G*", ricambi, materiali e attrezzature per la manutenzione di aeromobili, un contratto di lavoro subordinato ed il diritto all'assegnazione di alcuni *slot*, in particolare due coppie di *slot* sull'aeroporto parigino di Charles de Gaulle e tre coppie di *slot* sull'aeroporto di Milano Linate.

In ragione dell'acquisita disponibilità di tali slot, Alitalia, a far data dalla stagione IATA *Summer* 2004, ha attivato due nuovi collegamenti Milano-Parigi ed un nuovo collegamento Milano-Bari.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione realizzata, in quanto comportava l'acquisizione di parte di impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientrava nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione delle operazione stessa (411 milioni di euro).

CONSIDERATO, pertanto, che l'operazione in esame, in quanto comportava l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90;

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

CONSIDERATO che il fatturato realizzato dalle Parti, per il periodo al quale l'operazione si riferisce, era superiore alla soglia minima prevista all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l'operazione sopra individuata era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che l'operazione suddetta, realizzata nel marzo 2004, non è stata preventivamente comunicata, in violazione del citato articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

DELIBERA

- a) di contestare ad Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in relazione all'operazione di concentrazione riguardante l'acquisizione del controllo del complesso aziendale di Gandalf S.p.A.;
- b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, nei confronti della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., per l'inottemperanza agli obblighi di comunicazione preventiva dell'operazione di cui alla precedente lettera a);
- c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Giardina;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza dal legale rappresentante della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., ovvero da persone da esso delegate;
- e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà